

**DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2020  
44/2020/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE MILAZZO DI  
EDISON TRADING S.P.A., PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME 91/14  
NELL'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1100<sup>a</sup> riunione del 18 febbraio 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 761/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 761/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 841/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 841/2017/R/eel);
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.A. (di seguito: EDISON TRADING), del 27 dicembre 2016, prot. Autorità 38836, del 28 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione EDISON TRADING);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 3 aprile 2017, prot. Autorità 13177, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di Terna, del 6 novembre 2018, prot. Autorità 31391, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 16 settembre 2019, protocollo Autorità 23329, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera DMEA, del 16 settembre 2019, protocollo Autorità 23335, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 25 settembre 2019, prot. Autorità 24335, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di EDISON TRADING, del 23 settembre 2019, prot. Autorità 24468, del 26 settembre 2019 (di seguito: seconda comunicazione EDISON TRADING).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
  - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
  - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle citate unità (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo considerato;
- ai sensi del regime 91/14, il Corrispettivo è riconosciuto per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione

521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06);

- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- conseguentemente, nell'anno 2016, il regime 91/14 è stato applicato per il periodo compreso tra il giorno 1 gennaio e il giorno 27 maggio, senza soluzione di continuità (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2016);
- l'impianto Milazzo di EDISON TRADING è stato inserito, da Terna, nell'elenco degli impianti soggetti al regime 91/14 per l'anno 2016;
- con la deliberazione 761/2016/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da EDISON TRADING, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), e del comma 65.30, l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo trimestre dell'anno 2016 per l'impianto Milazzo;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto del comma 3.1, lettera z), e del comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima e la seconda comunicazione EDISON TRADING, l'utente interessato ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, in relazione all'impianto Milazzo;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da EDISON TRADING, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- con la seconda comunicazione EDISON TRADING, detto utente ha fornito le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA, in merito al contenuto dell'istanza di reintegrazione avanzata con la prima comunicazione EDISON TRADING;
- ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali soggetti al regime 91/14 per il periodo di riferimento dell'anno 2016, ivi incluso l'impianto Milazzo;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera bb), e del comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;

- con la seconda comunicazione Terna, come integrata e modificata con la terza comunicazione omonima a seguito della prima lettera DMEA, Terna ha reso disponibile all’Autorità una relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall’utente nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell’omonimo regime di remunerazione (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l’importo indicato nell’istanza di reintegrazione dell’utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale che è soggetto al regime 91/14 senza essere ammesso al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso medio storico di indisponibilità dell’impianto medesimo risulti inferiore al minore tra la percentuale di indisponibilità nell’anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dello stesso anno nella quale è stato applicato il regime 91/14;
- con la prima comunicazione Terna, quest’ultima ha reso disponibile, all’Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per il periodo di riferimento dell’anno 2016; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l’istanza di reintegrazione dei costi avanzata da EDISON TRADING con le comunicazioni omonime, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo:
  - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell’energia;
  - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  - c) l’acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, dato che l’istanza di reintegrazione di EDISON TRADING non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - d) i ricavi di cui ai commi 4.4 e 65.3;
  - e) ricavi di cui al combinato disposto dei commi 3.1, lett. o) e 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
  - f) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - g) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione

## **DELIBERA**

1. di prevedere che Terna riconosca a EDISON TRADING S.p.A., nei termini di cui in premessa e per l'impianto Milazzo, il Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 marzo 2020;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad EDISON TRADING S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*